



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 70 del 27-12-2024

OGGETTO: ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART.10 DELLA L. N.353/2000 DEL 22.11.2000 DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" ED IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componente	Carica	Pr. / As.	Voto
Martinazzoli Donatella	Sindaco	Presente	Favorevole
Mazzia Mario Emanuele	Vice Sindaco	Presente	Favorevole
Cominelli Riccardo	Assessore	Presente	Favorevole

Totale Presenti 3, Assenti 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martinazzoli Donatella, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**.

Data: 27-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Giacomo Bella

PREMESSO CHE:

- la Legge n.353/2000 del 21 novembre 2000 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita e impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;
- l'art. 2 della medesima Legge definisce l'incendio boschivo come "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate ed arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";

ATTESO che l'art. 10, co.1 della L. n.353/2000 del 21 novembre 2000 definisce, nell'ambito di incendi boschivi di cui all'art.2 della medesima, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco ed in particolare:

- per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
- per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendi, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
- per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendi, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n.XI/1670 del 27.5.2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di "particolari valori ambientali e paesaggistici", nonché viene precisato che per "attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale" si debbano intendere tutte le "attività selvicolturali" di cui all'art. 50 c.1 della l.r.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;
- per 3 anni, nelle sole zone boscate percorse dal fuoco è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco;

PRESO ATTO che l'art.10 co. 2, della Legge n.353/2000 impone ai Comuni di censire, tramite apposito catasto, i sopra suoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato aggiornandolo annualmente;

DATO ATTO che il Comune di Cimbergo è attualmente sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

CONSIDERATO necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353/2000 il Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni di cui sopra;

ATTESO che l'Area Tecnica dell'Ente ha predisposto il documento recante il Catasto Incendi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;

DATO ATTO CHE:

- l'elenco dei predetti mappali interessati da incendi deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale al fine di permettere la presentazione di eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art.10 della L. n.353/2000 solamente trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;

RITENUTO:

- di provvedere all'istituzione del "*Catasto incendi boschivi*" presso il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 al fine dell'applicazione dei suddetti vincoli, che sarà aggiornato annualmente;
- di approvare l'allegata "Relazione" con le relative cartografie e schede per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **Di istituire**, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art.10 co.2 della L. n.353/2000 del 21 novembre 2000, il Catasto Incendi Boschivi, allegato alla presente quale parte integrante nella quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;
- 3) **Di approvare** in via provvisoria, l'allegata "Relazione" comprensiva delle relative cartografie e schede per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco; che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di dare atto che:**
 - il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
 - durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
 - gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni verranno definitivamente approvati dalla Giunta Comunale con successiva deliberazione;

- 5) **Di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio del Comune di Cimbergo per quindici giorni consecutivi;
- 7) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Martinazzoli Donatella

IL Vicesindaco
F.to Mazzia Mario Emanuele

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Tonsi Matteo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 16-01-2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.cimbergo.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cimbergo, li 16-01-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Tonsi Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 27-12-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Cimbergo, li 16-01-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Tonsi Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Cimbergo, li 16-01-2025

IL Segretario Comunale
(Dott. Matteo Tonsi)